



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione del Sito MIND e nell'ambito delle attività svolte da Arexpo ai sensi della L.R. 24 luglio 2018 n. 10 e della L.R. 26 novembre 2019 n. 18, suddiviso in n. 6 Lotti.

CIG Lotto 1: 8197659A34

CIG Lotto 2: 81976968BD

CIG Lotto 3: 819771044C

CIG Lotto 4: 81977250AE

CIG Lotto 5: 81977304CD

CIG Lotto 6: 8197733746

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 11

Si chiede cortesemente di voler fornire il seguente chiarimento: in merito alla categoria T.02, non essendoci corrispondenza con il vecchio Decreto (L. 143/49), si chiede conferma che sia possibile utilizzare servizi certificati, svolti antecedentemente all'entrata in vigore del 17/06/2016, in classe/categoria III/C e IV/C.

RISPOSTA N. 11

Poiché le categorie di opere dell'oggi abrogata Legge n. 143/49 sono attinenti alle opere ricomprese nell'ID "T.02" del D.M. 17 giugno 2016, si conferma che è possibile utilizzare servizi certificati, svolti antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2016, in classe/categoria III/C e IV/C. Resta fermo in ogni caso il periodo temporale di riferimento per il possesso dei requisiti, previsto dall'art. 11 del Disciplinare di gara.



QUESITO N. 12

Si chiede cortesemente di volerci fornire il seguente chiarimento: in merito alla categoria P.02, si chiede conferma che sia possibile utilizzare servizi svolti nelle categorie P.01 e P.03 in quanto aventi il medesimo grado di complessità.

RISPOSTA N. 12

Si rinvia alla risposta al quesito n. 4.

QUESITO N. 13

Nel disciplinare di gara a pagina 21, in riferimento ai requisiti di idoneità professionale per quanto riguarda il lotto 6, è riportato: "Ogni concorrente, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare nominativamente i professionisti che, in modo unitario e coordinato, svolgeranno le funzioni di collaudatore o di membro della Commissione di Collaudo, ove previsto. Tali professionisti dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa.

La Commissione di Collaudo dovrà essere costituita da una terna di professionisti, così composta:

- un ingegnere strutturista con il ruolo di Presidente della Commissione di Collaudo
- un ingegnere impiantista
- un architetto o ingegnere edile.

Si applica quanto previsto dall'art. 102 del Codice".

Alla luce di quanto sopra riportato si formula il seguente quesito: l'operatore economico che partecipa al lotto 6 deve possedere al suo interno tutte e tre le figure professionali sopra riportate (ingegnere strutturista, ingegnere impiantista, architetto o ingegnere edile)?

In caso di risposta affermativa si chiede se un professionista laureato in ingegneria civile vecchio ordinamento può essere equiparato all'ingegnere edile.

RISPOSTA N. 13

Circa il primo quesito, l'operatore economico che partecipa al Lotto 6 deve indicare le professionalità che svolgeranno le funzioni di collaudatore o di membro della Commissione



di collaudo. Pertanto, si conferma che il concorrente deve disporre al proprio interno di tali figure professionali.

Quanto al secondo quesito, si conferma che un professionista laureato in ingegneria civile nel vecchio ordinamento può essere equiparato ad un ingegnere edile.

QUESITO N. 14

Con riferimento alle procedure in oggetto, si formula il seguente Quesito.

Art. 11 lettera d) pag. 24 e 25 del Disciplinare: alla luce di quanto previsto dalla tavola Z1 allegata al D.M. 17/06/2016 e considerato che, nella stessa, per la ID. Opere P.02, non vi è alcuna corrispondenza con le classi e categorie di cui alla L. 143/1949, si chiede conferma se per comprovare il requisito ID. Opere P.02 possa essere utilizzata: la ID. Opere E.19 (ex l/d).

Il requisito ID. Opere P.02 rientra nella categoria "Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste" con destinazione funzionale "Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva", mentre l'identificazione delle opere specifiche è "Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo".

L'ID. Opere E.19 rientra nella destinazione funzionale "Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite" e ha come identificazione delle opere "Arredamenti con elementi singolari, Parchi Urbani, Parchi ludici attrezzati, giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane".

RISPOSTA N. 14

Nel rinviare alle risposte ai quesiti n. 3 e n. 4, si precisa che la ID opere E.19 non può essere utilizzata ai fini della comprova del requisito relativo all'ID P.02 in quanto trattasi di categoria di opere di diversa natura. Infatti, pur trattandosi di due categorie afferenti alla progettazione del paesaggio, la ID E.19 è una categoria edilizia (e infatti trova corrispondenza nella L. 143/49), mentre la ID P.02 è una categoria strettamente legata alle opere a verde (tant'è che nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 viene fatta corrispondere alle categorie dell'abrogato D.M. 232/1991, relativo alle tariffe professionali dei dottori agronomi e forestali).



QUESITO N. 15

Buongiorno,

con la presente si pone il seguente quesito:

Riguardo la figura del geologo, qualora non fosse figura interna al Concorrente, essa deve obbligatoriamente essere presente in RTI OPPURE è possibile presentare in fase di Offerta una dichiarazione di impegno alla collaborazione in caso di aggiudicazione, a firma del Concorrente e del Geologo?

RISPOSTA N. 15

L'art. 3.2 del Disciplinare prevede che Il concorrente debba indicare nel DGUE il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifichi la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo (in tale ipotesi il geologo dovrà compilare in proprio il DGUE);
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Pertanto, con riferimento allo specifico quesito, si conferma che non è ammissibile una dichiarazione di impegno alla collaborazione in caso di aggiudicazione, a firma del Concorrente e del Geologo, in quanto non riconducibile alle forme previste dal Disciplinare di gara.

QUESITO N. 16

Buongiorno.



Si fa nuovamente riferimento ai requisiti minimi di partecipazione di cui all'art. 11 lettera d.1) (LOTTO 4) del Disciplinare di gara, che risultano ancora non del tutto chiari.

Chiediamo conferma che il requisito richiesto sia da intendersi come segue:

l'importo lavori CUMULATIVO COMPLESSIVO a cui si riferiscono tutti i servizi svolti in tutti gli ID opere di cui all'art.4 deve essere di almeno Euro 96.001.612,00 IVA esclusa, indipendentemente da come tali importi lavori sono distribuiti tra i diversi ID opere eccezion fatta per i seguenti importi minimi per i seguenti ID opere:

E.10: minimo Euro 21.430.983,00 IVA esclusa

IA.04: minimo Euro 17.068.260,00 IVA esclusa

IA.02: minimo Euro 16.052.745,00 IVA esclusa

S.03: minimo Euro 13.361.787,00 IVA esclusa

Se ne conclude che per i restanti ID opere (es. P.02, T.02, D.04) non sia strettamente necessario coprire l'interezza dell'importo lavori per quel ID opere (es. Euro 4.326.640,00 in P.02 per il Lotto 4).

RISPOSTA N. 16

Nel ribadire quanto precisato nella risposta al quesito n. 1, si conferma che, per il Lotto 4, l'importo complessivo dei lavori, a cui devono riferirsi i servizi svolti dal concorrente in tutti gli ID opere di cui all'art. 4 del Disciplinare, deve essere di almeno Euro 96.001.612,00 IVA esclusa, indipendentemente da come tali importi di lavori siano distribuiti tra i diversi ID opere indicati nella tabella, ad eccezione degli importi minimi previsti nelle sole categorie E.10; IA.04; IA.02 e S.03.

Per le restanti categorie, si conferma che non è necessario coprire per intero il corrispondente importo dei lavori indicato nella tabella di cui all'art. 4 del Disciplinare, ferma la copertura dell'importo complessivo dei lavori - Euro 96.001.612,00.

QUESITO N. 17

1) In relazione alla partecipazione in forma aggregata (in RT) alla procedura di gara, chiediamo i seguenti chiarimenti:



a) in caso di partecipazione a più Lotti la composizione del RT deve essere identica per ciascun Lotto a cui si decide di partecipare o la compagine può essere differente? Quindi, ad esempio, è corretta la seguente indicazione:

Lotto X - RT composta da: A - B - C - D

Lotto Y - RT composta da: A - B - C

Lotto Z - RT composto da: A - B - C - E,

prendendo atto che i singoli componenti (A, B, C, D, E) non parteciperanno, all'interno del singolo Lotto, in un altro RT o singolarmente.

b) in caso di partecipazione a più Lotti i ruoli (Mandatario/Mandante) ricoperti dai singoli componenti del RT possono variare nei singoli Lotti?

Quindi è corretto se:

Lotto X - Mandataria è A e B è Mandante

Lotto Y - Mandataria è B e Mandante A?

2) Anche in riferimento alla risposta del quesito N. 7, a pag. 48 del Disciplinare di gara, nel punto 2.2, in riferimento al Lotto 4, si fa esplicito riferimento ai curricula da indicare: "Il concorrente dovrà indicare il curriculum dei professionisti che ricopriranno gli incarichi oggetto del Lotto di riferimento [...]". Si conferma che l'indicazione dei curricula all'interno della Relazione tecnico metodologica dell'Offerta tecnica è richiesta esclusivamente per il Lotto 4?

RISPOSTA N. 17

Con riferimento ai quesiti a) e b), si precisa che ai sensi dell'art. 10, pag. 19, del Disciplinare, "Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3 con riferimento ai Lotti 5 e 6, è in ogni caso vietato partecipare a più Lotti in forma diversa".

Pertanto, nel caso sopra prospettato sub lettera a), il raggruppamento che vorrà partecipare a più Lotti, dovrà presentare la medesima compagine.

Per le medesime ragioni, nel caso sub lettera b), il raggruppamento dovrà essere composto con la stessa forma, ovvero non è consentito invertire i ruoli di mandante e mandataria.



2) L'indicazione dei curricula è prevista per il Lotto 4 criterio sub 2.2 e per il Lotto 6 criterio sub 2.1.

QUESITO N. 18

Quesito 1:

Il requisito relativo al "servizio di punta", di cui all'art. 11 lett. d.2) deve essere soddisfatto:

a) Con un unico contratto contenente lavori di tutte le categorie e ID

Oppure può essere soddisfatto, al limite

b) Con singoli contratti non frazionati ma diversi per ogni categoria e ID richiesti?

Quesito 2:

Il certificato di conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001/2015 (sett. 34) deve essere posseduto da:

a) ciascun componente il raggruppamento temporaneo da costituirsi

b) dalla mandataria

c) da un solo operatore facente parte del raggruppamento temporaneo da costituirsi?

RISPOSTA N. 18

Circa il quesito n. 1, lett. a) e b), si conferma che il requisito del servizio di punta può essere comprovato con un unico contratto che riguardi servizi per tutte le categorie e ID opere richiesti dal Disciplinare oppure con singoli contratti per ciascuna delle categorie e ID opere richiesti. Fermo restando che ciascuna delle categorie e ID opere richieste non possono essere oggetto di più contratti.

Quanto al quesito n. 2, ai fini della riduzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, la certificazione di qualità deve essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nell'ambito dell'offerta tecnica, considerato che il relativo punteggio massimo attribuibile è pari a 5, in caso di raggruppamento il punteggio massimo sarà dato ove la certificazione sia posseduta da ciascun componente del RTI. Negli altri casi la Commissione determinerà il punteggio da attribuire in base ai coefficienti e ai corrispondenti giudizi previsti dall'art. 8 del Disciplinare.



Si riporta di seguito la risposta al quesito ricevuto dalla Commissione Parcelle Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.

QUESITO N. 19

Dalla lettura dei documenti allegati al bando di cui all'oggetto, abbiamo rilevato alcune criticità che vorremmo fossero analizzate e, se possibile, corrette.

La prima riguarda la valutazione dei possibili compensi relativi alle prestazioni richieste ai partecipanti al bando: manca una descrizione analitica delle prestazioni che definisca la corrispondenza dei valori esposti con l'applicazione del decreto "Parametri".

Riteniamo quindi indispensabile che per ciascun lotto a cui è assegnato un importo presunto di onorario base sia allegato il conteggio dei compensi per ciascuna delle prestazioni ritenute utili e necessarie per il singolo intervento seguendo le specifiche del decreto Parametri del 2016. Dovrà essere previsto che i valori così determinati saranno aggiornati quando verranno definiti puntualmente i singoli interventi, applicando i medesimi criteri di calcolo, sia che questi dovessero risultare di maggiore o di minore importo.

L'obbligatorietà di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è espressamente prevista dall'ANAC nelle linee guida 1 e tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso dell'accordo quadro.

Appare non chiaro nell'art. 3 dell'accordo quadro il riferimento al DM 17 giugno 2016 quando si afferma che lo stesso stabilisce un criterio "a corpo" per la definizione dei compensi. Tale criterio non è mai presente nel testo normativo, mentre è sempre affermato l'obbligo dell'applicazione del decreto secondo un principio di proporzionalità legato all'effettivo valore delle opere oggetto della prestazione.

Pur comprendendo le esigenze di tutela dell'Ente Banditore riteniamo particolarmente gravosa per i Professionisti la previsione anche della cauzione del 3% alla sottoscrizione dell'accordo quadro.



RISPOSTA N. 19

Circa il primo quesito, si precisa che la gara in oggetto è volta alla stipula di un accordo quadro tra la stazione appaltante e più operatori economici, in cui si definiscono le condizioni principali dei servizi da affidare (es. prezzi; qualità; modalità di esecuzione), rinviando a successivi appalti specifici l'approvvigionamento effettivo della S.A., in base alle condizioni definite nell'accordo quadro medesimo.

Relativamente alle modalità di computo dei compensi posti a base d'asta, si evidenzia che, innanzitutto, per la progettazione delle opere oggetto degli appalti specifici non saranno necessariamente richieste tutte le prestazioni previste dal D.M. 17 giugno 2016; al riguardo, nell'allegato 1 al Capitolato prestazionale di gara sono state elencate tutte le attività previste dalla normativa vigente, per chiarire al mercato quali prestazioni potranno essere richieste in forza dell'accordo quadro, ma tale descrizione è assolutamente generale e non è stata presa in considerazione per il calcolo della base d'asta.

Inoltre, va considerato che nella gara in oggetto ai fini del computo dell'importo a base di gara, Arexpo ha preso in considerazione i servizi di architettura e ingegneria relativi ad opere già previste nel programma triennale delle opere per il triennio 2020-2022, ma anche servizi relativi ad opere ed interventi non ancora noti alla stazione appaltante, derivanti dalle sue funzioni di centrale di committenza ausiliaria ai sensi della legge regionale 24 luglio 2018 n.10 e dalla legge regionale 26 novembre 2019 n.18, procedendo quindi ad un computo assolutamente indicativo.

Per tali ragioni, nel Disciplinare è stato specificato che "l'importo stimato massimo delle opere a cui afferiscono i servizi oggetto della presente procedura è da considerarsi meramente indicativo, anche con riferimento alla suddivisione nelle singole ID opere e categorie sopra indicate", rinviando ai singoli appalti specifici, che saranno oggetto dei contratti applicativi, il calcolo del relativo corrispettivo adottando i criteri stabiliti dal D.M. 17 giugno 2016, in base ai servizi che saranno effettivamente richiesti da Arexpo.

Pertanto, sebbene il computo previsto a base d'asta sia del tutto indicativo, le prestazioni che verranno affidate con i singoli contratti applicativi, saranno retribuite in base ad un calcolo dettagliato delle attività da svolgere, in base ai parametri di cui al citato D.M., applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario. Il calcolo di dettaglio delle prestazioni, peraltro, troverà corrispondenza nella documentazione di indirizzo relativa alle attività da



svolgere, che sarà messa a disposizione da Arexpo agli aggiudicatari ai fini della presentazione della Richiesta di Offerta per il singolo appalto specifico.

Ne consegue che, poiché la base d'asta di ogni Lotto è un importo massimo spendibile, nel caso in cui l'importo di uno o più Lotti arrivi al termine, in forza dei singoli contratti applicativi, l'accordo quadro sarà rinnovato, ricorrendo all'opzione prevista in gara, o giungerà a conclusione, non essendo quindi possibile che i servizi che saranno affidati vengano pagati in misura difforme ai parametri di legge.

Circa il secondo quesito, relativo alla formulazione dell'art. 3.2 dello schema di accordo quadro, nella parte in cui si fa riferimento ad un criterio "a corpo" per la definizione dell'importo dei singoli appalti specifici, si conferma che tale definizione deve intendersi nel senso che l'importo del singolo contratto applicativo sarà onnicomprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario per eseguire le prestazioni affidate a regola d'arte. Resta fermo che l'importo di ciascun appalto specifico sarà determinato applicando i parametri previsti dal D.M. 17 giugno 2016, in base alle attività che saranno richieste da Arexpo nell'appalto specifico. A tale importo verrà applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario nell'offerta in risposta alla RDO, il tutto come meglio specificato nell'art. 3 dello schema di accordo quadro e nell'art. 23 del Disciplinare.

Infine, quanto all'ultimo quesito relativo alla presunta, eccessiva gravosità della cauzione definitiva del 3% richiesta agli operatori che si aggiudicheranno l'accordo quadro, si precisa che, come previsto nell'art. 22 del Disciplinare, proprio per evitare gravosi oneri economici agli aggiudicatari di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro e in considerazione della peculiarità della procedura (Accordo Quadro con più operatori e Appalto Specifico previo confronto competitivo), Arexpo ha previsto che, al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro non sarà richiesta la garanzia definitiva sull'importo complessivo stimato del Lotto dell'accordo stesso. Agli aggiudicatari sarà richiesto, invece, di presentare una garanzia definitiva pari ad un importo inferiore a quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/20016, fissato al 3% dell'importo del Lotto di riferimento, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo quadro.

Sempre al fine di non gravare eccessivamente gli aggiudicatari dell'accordo quadro, in fase successiva, all'atto della stipula dei singoli contratti applicativi, che saranno affidati con le modalità indicate all'art. 23 del Disciplinare, volte a garantire la massima



concorrenzialità tra gli aggiudicatari dell'accordo quadro, l'affidatario dovrà prestare una garanzia definitiva in favore di Arexpo nella misura e nei modi di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, detraendo dal calcolo del valore della stessa l'importo della garanzia definitiva già costituita alla stipula dell'accordo quadro.

Il RUP

ing. Alessandro Molaioni

(documento firmato digitalmente)